



COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il Servizio Contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Cardito.
3. La richiesta di iscrizione all'albo comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente Disciplinare.

ART.2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune è istituito apposito Albo aperto di professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Cardito è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.
2. A tal fine il professionista (praticante o avvocato) al momento della richiesta di inserimento nell'albo, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

3. I professionisti interessati ad essere iscritti nell'albo dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

- di essere regolarmente iscritti ad un Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione, e di non aver rilasciato false dichiarazioni;
- di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente;
- di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
- di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
- di possedere una partita IVA;
- avere polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012 (indicare la compagnia ed il numero della polizza);
- di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e previdenza Forense e/o gestione separata Inps;
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum professionale sono veri e documentabili;

- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale di appartenenza;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 12;

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la **documentazione, come da avviso pubblico.**

L'Albo ha validità triennale, con revisione annuale per aggiornamenti e nuove iscrizioni.

Dal 1° Marzo al 30 Marzo di ogni anno potranno essere presentate domande per nuove iscrizioni.

L'albo potrà essere aggiornato a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con l'indizione di altra procedura integrativa, con le modalità, anche di pubblicità, previste negli articoli precedenti.

ART.3

PRESENTAZIONE DOMANDE

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, interessati ad essere inseriti nell'albo di cui all'art. 1, dovranno, avvalendosi dell'apposita modulistica allegata - (modello1_Iscrizione - modello 2_rinnovo) - inoltrare apposita istanza in carta libera, e dichiarando, con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000, nel proprio curriculum professionale, da allegare alla domanda stessa, nonché, in modo dettagliato:

- il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- le esperienze professionali maturate nel settore nel quale viene manifestato l'interesse;

- gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
- la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore di specializzazione per il quale viene chiesto l'inserimento in elenco.

Il curriculum dovrà essere presentato dal singolo professionista, ovvero, in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo studio associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui all'avviso allegato al presente Disciplinare (Allegato A).

Le domande dovranno essere trasmesse, utilizzando l'apposito modello (modello1_Iscrizione – modello 2_Rinnovo) allegato all'avviso, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, nelle ore di apertura degli uffici, indirizzandola al Sindaco del Comune di Cardito, P.zza Garibaldi 1, 80024 Cardito, ovvero mediante PEC all'indirizzo: contenzioso.cardito@asmepec.it.

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente”.

Alla domanda occorre allegare una fotocopia del documento di riconoscimento e del tesserino di avvocato. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

ART 4

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le domande di partecipazione saranno esaminate dall'ufficio Contenzioso, che ne valuterà la regolarità e completezza in riferimento ai requisiti richiesti, provvedendo

ad inserire i richiedenti, in ordine alfabetico, nell'albo con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

L'iscrizione nell'albo sarà approvata con determinazione del Dirigente dell'ufficio contenzioso.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione ai professionisti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Ai professionisti verrà data, altresì, comunicazione dell'eventuale esclusione.

L'iscrizione nell'elenco non attribuisce agli avvocati alcun diritto al conferimento di incarichi.

ART 5

MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) Sospensione dall'Albo

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Cardito potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

2) Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

3) Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'**art. 17, del d.lgs. n. 50/2016**.

ART. 6

CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

L'inserimento degli avvocati nell'Albo è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio intuitu personae, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, individuando dal relativo elenco del settore di competenza il professionista cui affidare l'incarico.

L'affidamento dell'incarico avverrà mediante provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Contenzioso.

I professionisti inseriti nell'Albo saranno suddivisi in appositi elenchi per patrocinare cause dinanzi: **1) Giudice di Pace 2) Tribunale - Corte Appello - TAR 3) Consiglio di Stato - Cassazione**

1. La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 - esperienze e specializzazioni risultanti dal *curriculum-vitae*.
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'albo.
2. Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

3. In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità del responsabile del servizio contenzioso di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

ART. 7

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

1. L'iscrizione nell' Albo è riservata esclusivamente ai professionisti legali, avvocati e praticanti, iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine .
2. Costituisce elemento di incompatibilità essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Cardito. All'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo, il professionista si impegna a non assumere, a pena di revoca dell'incarico, per tutto il tempo di iscrizione nell'Albo, cause contro il Comune di Cardito;
3. Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente procederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale;

ART.8

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1. Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Cardito, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.
2. Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
3. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Cardito, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:
- a. il Professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
 - b. il Professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di Studio e/o associati;
 - c. il Professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Cardito in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
 - d. il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
 - e. il Professionista deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità sopravvenute;
 - f. il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
 - g. in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Cardito, il Professionista, deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;
 - h. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI

1. Il Servizio Contenzioso prima di conferire qualsiasi incarico legale, e fatti salvi i casi di cui al comma 2, procederà a determinare il valore della controversia al fine di individuare i minimi tariffari del corrispondente scaglione ed a chiedere al professionista il preventivo cui lo stesso dovrà attenersi.
2. Per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace la parcella è forfettariamente liquidata in € 500,00 oltre I.V..A. e C.P.A.
3. Per le cause dinanzi alle altre Autorità Giudiziarie, (Tribunale, Corte di Appello, T.A.R., Consiglio di Stato, Corte Suprema di Cassazione ecc.), il professionista nella redazione della parcella deve applicare i minimi tariffari.
4. In caso di giudizio con esito favorevole per il Comune di Cardito, ed una condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, al professionista sarà riconosciuta una parcella redatta secondo i minimi tariffari anche se la liquidazione del Giudice dovesse essere superiore ai suddetti minimi tariffari;
5. Nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, si applicherà una riduzione del 30% rispetto ai minimi della tariffa professionale;
6. All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.
7. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico,

dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

8. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

ART.10

TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Servizio Contenzioso per le cause pendenti, su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente;

ART. 11

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva (vedi art. 9) se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

ART. 12

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa

in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché dal “Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275).

I Professionisti, nei limiti dell’incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.